

**ASSESSORATO TURISMO, SPORT E COMMERCIO**  
**S.O. STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO**

---

**FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

**DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA  
L.R. 18.07.2023, N. 10 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO)**

**IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**1) Agli ospiti dell'alloggio ad uso turistico dovrò applicare l'imposta di soggiorno? Se sì, da quando?**

Sì! Dal 1° maggio 2024. Con l'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2024, n. 1534 (che possono essere scaricate qui: [https://www.regione.vda.it/asstur/Imposta\\_soggiorno/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/asstur/Imposta_soggiorno/default_i.aspx)), è stato previsto l'obbligo di applicazione dell'imposta di soggiorno anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico.

**2) Dove posso ricevere informazioni in merito all'interpretazione e all'applicazione della l.r. 10/2023 e della DGR 1534/202?**

Le informazioni possono essere acquisite sul sito web istituzionale della Regione autonoma valle d'Aosta al seguente link del canale tematico "Turismo" – sezione "Locazioni turistiche":  
[https://www.regione.vda.it/asstur/Imposta\\_soggiorno/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/asstur/Imposta_soggiorno/default_i.aspx)

**3) Qual è la tariffa dell'imposta di soggiorno che dovrò applicare, per persona e per notte di soggiorno, ai miei ospiti?**

Con la DGR 1534/2024 la Giunta regionale ha fissato le tariffe minime dell'imposta, per persona e per notte di soggiorno, per ogni tipologia di attività turistico-ricettiva e definito le modalità di presentazione delle dichiarazioni e di versamento al Comune delle somme riscosse.

Nel caso degli alloggi ad uso turistico, la tariffa minima varia da Comune a Comune (o frazione di Comune) in cui è ubicato l'alloggio (art. 4 della DGR 1534/2024).

Ogni Comune, a sua discrezione, potrà elevare del 50% la tariffa minima fissata dalla Giunta regionale.

Per cui, per conoscere l'importo della tariffa dell'imposta di soggiorno da applicare agli ospiti del proprio alloggio ad uso turistico, occorrerà rivolgersi al Comune nel cui territorio è ubicato lo stesso.

**4) Sono previste riduzioni della tariffa dell'imposta di soggiorno che dovrò applicare?**

Si! L'art. 4, comma 4, della l.r. 10/2023, prevede i seguenti casi di riduzione del 50% dell'importo della tariffa stabilita dal Comune, applicabili, laddove compatibile, anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico:

- a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
- b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.

In ogni caso, l'importo della tariffa non puoi mai essere inferiore a 0,50 euro.

**5) Sono previste esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno?**

Si! L'art. 4, comma 5, della l.r. 10/2023, prevede che le seguenti tipologie di ospite siano esentate dal pagamento dell'imposta di soggiorno. Tale disposizione, laddove compatibile, si applica anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico:

- a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- c) i minori di anni quindici;
- d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- j) le scolaresche di ogni ordine e grado.

**6) Quali sono le scadenze delle dichiarazioni relative dell'imposta riscossa e dei versamenti al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio ad uso turistico?**

L'art. 6 della DGR 1534/2024 fissa le scadenze delle dichiarazioni e dei versamenti di cui all'art. 8 della l.r. 10/2023.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i locatori degli alloggi ad uso turistico presentano al Comune la dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni, entro il 31 gennaio 2025. Entro la stessa scadenza, occorre versare al Comune l'imposta riscossa mediante pagamento elettronico pagoPA. È ammissibile, in alternativa al pagamento elettronico pagoPA, la possibilità di pagamento mediante delega unica F24 o di versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Per i soggiorni dal 1° gennaio 2025 in poi, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti saranno le seguenti:

- a) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno;
- b) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre.

7) Ci saranno controlli sull'osservanza delle disposizioni della l.r. 10/2023 e della DGR 1534/2024?

Si! I Comuni effettueranno i controlli.

8) Sono previste sanzioni in caso di inadempimento?

Si! L'art. 9 della l.r. 10/2023 prevede l'applicazione di sanzioni.